



M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.

**- PROCEDURA PER IL TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE
E L'ISTITUZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO *INSIDER* -**

Indice

1. PREMESSE	3
2. FONTI NORMATIVE	3
3. DEFINIZIONI.....	4
SEZIONE I - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	
4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E INFORMAZIONE RILEVANTE.....	5
5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA	6
6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI.....	6
7. VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE	7
8. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO	7
9. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO	8
10. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI	8
11. DIFFUSIONE IN CASO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI	9
SEZIONE II - REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE	
12. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER.....	9
13. STRUTTURA DEL REGISTRO INSIDER	9
14. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER	10
15. COMUNICAZIONE DEL REGISTRO INSIDER ALL'AUTORITÀ COMPETENTE.....	11
SEZIONE III - DISPOSIZIONI GENERALI	
16. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA	11
17. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI	11
18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI	11
19. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA.....	12

1. PREMESSE

- 1.1. Il Regolamento (UE) n. 596/2014 (“**MAR**”), entrato in vigore il 3 luglio 2016, ha esteso la disciplina degli obblighi di comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate anche agli emittenti di strumenti finanziari negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (“**MTF**”) ed ha al contempo imposto l’istituzione e la tenuta, a cura degli emittenti o di qualsiasi soggetto che agisca in loro nome o per loro conto, di un elenco delle persone con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che hanno accesso alle informazioni privilegiate concernenti direttamente o indirettamente l’emittente (cd. *insider lists*).
- 1.2. Al fine di ottemperare ai suddetti obblighi, il Consiglio di Amministrazione di M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. (la “**Società**”) nella riunione del 10 gennaio 2017 ha approvato la presente procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l’istituzione e la tenuta del registro *insider* (la “**Procedura**”).
- 1.3. Ferme restando le disposizioni di legge e regolamentari applicabili, le finalità perseguite dalla presente Procedura sono:
 - (a) disciplinare la gestione ed il trattamento delle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite) all’interno della Società, al fine di monitorare la circolazione di dette informazioni, prima della loro diffusione al pubblico;
 - (b) definire le modalità di comunicazione al mercato e al pubblico delle Informazioni Privilegiate, in conformità alle disposizioni di legge applicabili;
 - (c) prevedere l’istituzione ed il mantenimento da parte della Società del Registro Insider (come *infra* definito) al fine di regolare l’iscrizione delle persone che hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 1.4. Fermo restando quanto previsto agli articoli successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

2. FONTI NORMATIVE

- 2.1. La presente Procedura è stata redatta nel rispetto della seguente normativa:
 - Regolamento (UE) n. 596/2014 - Parlamento europeo e del Consiglio - 16 aprile 2014 (in G.U. UE 12.06.2014) - MAR (Regolamento sugli abusi di mercato);
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione - 10 marzo 2016 (in G.U. UE 11.03.2016) - ITS 347 - Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato preciso degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento;
 - Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione – 29 giugno 2015 (in G. U. UE 30.6.2016 - Norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR);
 - Comunicazione Consob n. 0061330 del 1 luglio 2016 – modalità di comunicazione alla Consob delle informazioni richieste del Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

- Decreto Legislativo n. 58/98 e successive modifiche ed integrazioni (Testo Unico della Finanza);
- Regolamento del Mercato ExtraMOT.

3. DEFINIZIONI

3.1. In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui attribuito:

"**Autorità Competente**": indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("**CONSOB**");

"**Borsa Italiana**": indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n.6;

"**Collegio Sindacale**": si intende il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica;

"**Consiglio di Amministrazione**": indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica;

"**Destinatari**": ha il significato di cui all'Articolo 5.1 della presente Procedura;

"**Informazione Privilegiata**": ha il significato di cui all'Articolo 4.1 della presente Procedura;

"**Informazione Rilevante**": ha il significato di cui all'Articolo 4.5 della presente Procedura;

"**Investor Relator**": indica il soggetto incaricato dalla Società della gestione dei rapporti tra la Società e gli investitori ed intermediari;

"**Mercato ExtraMOT**" indica il sistema multilaterale di negoziazione di strumenti finanziari organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. denominato ExtraMOT.

"**Presidente**": indica il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società;

"**Società**": indica la società M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A., con sede legale in Via Francia n. 2 – 21013 Gallarate (VA), capitale sociale di Euro 3.565.000,00 i.v., codice fiscale e partita I.V.A. 05109740968, iscritta presso il Registro delle Imprese di Varese - REA VA-306810;

"**Soggetti Permanenti**": ha il significato di cui all'Articolo 13.2 della presente Procedura;

"**Soggetti Occasionali**": ha il significato di cui all'Articolo 13.2 della presente Procedura;

"**Soggetto Rilevante**": indica uno dei seguenti soggetti:

- ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale;
- ogni dirigente della Società che, pur non essendo uno dei soggetti di cui alla lettera (a) e (b) che precedono, abbia regolare accesso alle Informazioni Privilegiate (come *infra* definite).

"**SDIR**": indica il sistema di diffusione delle informazioni regolamentate autorizzato dalla CONSOB di cui agli articoli 65 e seguenti del Regolamento CONSOB n. 11971/1999, che provvede alla diffusione di tali informazioni al pubblico, a Borsa Italiana e alla CONSOB;

"**Strumenti Finanziari**": indica le obbligazioni denominate "MPG S.P.A. Eur3m +4% 2014-2019" emesse in forma dematerializzata dalla Società e, contestualmente, ammesse alle negoziazioni sul segmento professionale del Mercato ExtraMOT;

"**TUF**": indica il Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato ed integrato.

SEZIONE I - TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

4. INFORMAZIONE PRIVILEGIATA E INFORMAZIONE RILEVANTE

- 4.1. Per informazione privilegiata (“**Informazione Privilegiata**”) si intende un’informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o gli Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati ad essi collegati, in virtù di quanto previsto dall’articolo 7 della MAR e dalle relative disposizioni attuative.
- 4.2. Ai fini della definizione di Informazione Privilegiata:
- (a) un’informazione si ritiene di “*carattere preciso*” se:
 - i. essa fa riferimento ad un complesso di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente prevedere che vengano ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
 - ii. è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli Strumenti Finanziari o di strumenti finanziari derivati ad essi collegati;
 - (b) per “*informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli Strumenti Finanziari e dei relativi strumenti finanziari derivati*” si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni d’investimento;
 - (c) anche un evento intermedio che appartenga ad un processo prolungato è considerato Informazione Privilegiata quando risponde ai criteri di cui sopra.
- 4.3. Sono sempre da considerarsi Informazioni Privilegiate:
- (a) le deliberazioni con le quali il Consiglio di Amministrazione ovvero l’Assemblea dei soci (secondo la rispettiva competenza) approvano il bilancio annuale della Società nonché il relativo progetto;
 - (b) le situazioni contabili destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio nonché le informazioni e le situazioni contabili qualora siano destinate a essere riportate nei resoconti intermedi di gestione, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni (salvo che la comunicazione avvenga nel normale esercizio del lavoro, della professione, delle funzioni o dell’ufficio e tali soggetti siano tenuti ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale);
 - (c) il rilascio da parte della società di revisione di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero la dichiarazione dell’impossibilità di esprimere un giudizio;
 - (d) una variazione del controllo o variazioni rilevanti della struttura organizzativa interna della Società;
 - (e) una perdita che incida in modo rilevante sul patrimonio netto della Società; e
 - (f) una richiesta di ammissione a procedure concorsuali.
- 4.4. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo, vengono indicati di seguito alcuni eventi che, a seconda delle circostanze concrete, potrebbero essere qualificati come Informazioni Privilegiate ai sensi della

presente Procedura:

- (a) l'ingresso in, o ritiro da, settori di *business*;
- (b) le dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o di sindaci;
- (c) l'acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- (d) la rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- (e) le emissioni di *warrant*, obbligazioni o altri titoli di debito;
- (f) le modifiche dei diritti degli Strumenti Finanziari;
- (g) le operazioni di fusione o scissione e partecipazione ad accordi di *joint venture* in genere;
- (h) l'avvio e stipula di accordi di collaborazione o di partecipazione con terzi aventi rilevanza strategica;
- (i) le controversie legali significative;
- (j) i cambiamenti nel personale strategico della Società;
- (k) le operazioni con parti correlate; e
- (l) qualsiasi tappa intermedia dei processi sopra descritti.

4.5. Resta inteso che qualsiasi informazione idonea a diventare un'Informazione Privilegiata, ma che non presenti ancora il sufficiente carattere di precisione richiesto per essere considerata come tale dovrà essere ritenuta un'informazione rilevante ai fini della presente Procedura ("**Informazione Rilevante**").

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA

5.1. Sono tenuti a mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate ed i relativi documenti acquisiti nello svolgimento dei loro compiti, nonché a rispettare le previsioni della presente Procedura:

- (a) ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- (b) ciascuno dei componenti del Collegio Sindacale
- (c) i dipendenti della Società, che, in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 10 della presente Procedura; e
- (d) le persone, sia fisiche che giuridiche, che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle loro funzioni svolte, hanno accesso su base regolare o occasionale ad Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, in conformità a quanto previsto al successivo articolo 10 della presente Procedura.

(di seguito, congiuntamente, i "**Destinatari**").

6. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEI DESTINATARI

6.1. I Destinatari sono tenuti a:

- (a) mantenere riservate le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate acquisite nello svolgimento della propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio e a non diffonderle né a rivelarle ad alcun soggetto estraneo all'attività inerente allo scopo per cui siano state acquisite e/o rivelate tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate e che non sia impegnato ai medesimi obblighi di

riservatezza;

- (b) utilizzare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate solamente in relazione alla propria attività lavorativa o professionale, funzione o ufficio inerente allo scopo per cui siano state acquisite e/o rivelate tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, e pertanto a non utilizzarle, per alcun altro scopo;
- (c) garantire la massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, fino a quando le medesime non vengano comunicate al pubblico secondo le modalità previste nella presente Procedura;
- (d) informare tempestivamente il Presidente di qualsiasi voglia atto, fatto od omissione che possa rappresentare una violazione della presente Procedura.

6.2. Inoltre ai Destinatari è fatto divieto di:

- (a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, sugli Strumenti Finanziari e/o sugli strumenti finanziari derivati ad essi collegati utilizzando Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate;
- (b) divulgare, diffondere o comunicare, in qualunque modo, tali Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a persone diverse da quelle nei cui confronti la comunicazione si rende necessaria secondo quanto previsto dal successivo articolo 7;
- (c) raccomandare o indurre altri, sulla base di Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, al compimento di talune delle operazioni indicate alla lettera a) che precede.

7. VALUTAZIONE SUL CARATTERE PRIVILEGIATO DELL'INFORMAZIONE

7.1. La valutazione finale in merito alla rilevanza di informazioni che riguardano la Società e/o gli Strumenti Finanziari è di competenza dei seguenti soggetti:

- (a) Informazioni emergenti nel corso delle riunioni di organi collegiali: la competenza rimane dell'organo collegiale, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Presidente.
- (b) Informazioni emergenti nel corso delle assemblee dei soci: la competenza è del presidente dell'assemblea, mentre la gestione della comunicazione all'esterno avverrà a cura del Presidente.
- (c) Altre informazioni: la competenza è del Presidente.

7.2. I Destinatari (diversi dal Presidente), in tutte le circostanze in cui si vengono a trovare in possesso di un'informazione che essi ritengono possa costituire un'Informazione Rilevante e/o Privilegiata, sono tenuti, con efficacia cogente, a:

- (a) comunicare tempestivamente il contenuto della stessa al Presidente;
- (b) in seguito – ove l'Informazione Rilevante e/o Privilegiata abbia ad oggetto eventi od operazioni a formazione progressiva, da aggiornare periodicamente, almeno una volta ogni 7 (sette) giorni, o con la diversa cadenza richiesta dalla natura dell'evento o dell'operazione – informare il Presidente in merito allo stato di avanzamento.

8. DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE AL PUBBLICO

- 8.1. Ai sensi dell'articolo 17, Paragrafo 1, della MAR, la Società ha l'obbligo di comunicare al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate che riguardano direttamente la Società, con modalità che consentano un accesso rapido e una valutazione completa corretta e tempestiva da parte del pubblico; la Società deve altresì pubblicare e conservare sul proprio sito per un periodo di almeno 5 (cinque) anni tutte le Informazioni Privilegiate che è tenuta a comunicare al pubblico.
- 8.2. Quando un'informazione viene valutata dai soggetti individuati nel precedente articolo 7 come Informazione Privilegiata, la stessa dovrà essere comunicata al pubblico senza indugio a cura del Presidente e dell'Investor Relator, in conformità alla presente Procedura ed alla normativa di legge vigente. A tal fine, il Presidente, unitamente all'Investor Relator, redigono una bozza di comunicato composto da (i) titolo, (ii) (eventuale) sommario, (iii) testo e (iv) contatti societari, così meglio esplicitati:
- (a) il titolo contiene una descrizione oggettiva e sintetica del fatto e, nel caso in cui il comunicato si riferisca a più eventi rilevanti, esso deve menzionare ciascun evento;
 - (b) il sommario riassume gli elementi caratterizzanti del fatto anche esposti in forma di tabella o elenco, così da fornire una sintesi non fuorviante; qualora il titolo contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali del fatto, il sommario può essere omesso;
 - (c) il testo deve riportare in forma articolata il contenuto della notizia, assicurando coerenza logica all'esposizione;
 - (d) i contatti societari contengono i nominativi delle persone o delle strutture della Società da contattare per ottenere ulteriori informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'indirizzo del sito internet della Società.

Il Presidente dovrà assicurare che le Informazioni Privilegiate comunicate al pubblico non siano fuorvianti, false o ingannevoli e non omettano nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.

9. PUBBLICAZIONE DEL COMUNICATO

- 9.1. A seguito dell'approvazione scritta del Presidente, l'Investor Relator provvede alla pubblicazione del comunicato.
- 9.2. La diffusione del comunicato avviene tramite lo SDIR di cui si avvale la Società.
- 9.3. Le Informazioni Privilegiate non devono essere comunicate altrove prima di essere comunicate tramite SDIR, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 10 della presente Procedura.
- 9.4. L'Investor Relator sarà tenuto infine a far sì che il comunicato sia pubblicato sul sito web della Società subito dopo l'avvenuta diffusione al pubblico da parte dello SDIR (a tal fine l'Investor Relator dovrà verificare nell'apposita sezione della piattaforma SDIR la presenza della relativa ricevuta di avvenuto diffusione del comunicato) e ad assicurare un tempo minimo di permanenza dello stesso di 5 (cinque) anni. La pubblicazione sul sito web della Società del comunicato recante le Informazioni Privilegiate dovrà indicare chiaramente la data e l'ora della divulgazione e dovrà seguire un ordine cronologico di presentazione dei documenti.

10. COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE A TERZI

- 10.1. In parziale deroga agli obblighi di trattamento e diffusione delle Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate previsti nei precedenti articoli della presente Procedura, la Società potrà comunicare le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate a soggetti terzi solamente in ragione del normale esercizio dell'attività

lavorativa o professionale e a condizione che tali soggetti terzi siano vincolati ad un obbligo di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale. Detti soggetti terzi sono i Destinatari di cui alla lettera (c) del precedente articolo 5.1 della presente Procedura.

- 10.2. La Società, previo assenso del Presidente, potrà comunicare confidenzialmente Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, ad esempio, alle seguenti categorie di soggetti:
- (a) consulenti della Società e/o consulenti di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
 - (b) soggetti con i quali la Società sta negoziando, o intende negoziare, qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento;
 - (c) le banche, nell'ambito dell'attività di concessione di affidamenti;
 - (d) le agenzie di *rating*;
 - (e) qualsiasi ufficio governativo, CONSOB, Banca d'Italia, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana e ogni altro organismo istituzionale, regolamentare o autorità.
- 10.3. La Società, tramite il Presidente, deve accertarsi che i predetti terzi Destinatari siano consapevoli che non possono negoziare gli Strumenti Finanziari prima che tali Informazioni privilegiate siano state rese pubbliche.

11. DIFFUSIONE IN CASO DI DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- 11.1. Ai sensi dell'articolo 17, Paragrafo 8, della MAR, qualora le Informazioni Privilegiate siano comunicate a soggetti terzi non vincolati ad obblighi di riservatezza, e comunque in qualsiasi caso di fuga di notizie, per tale intendendosi il venir meno della confidenzialità di Informazioni Privilegiate per fatto diverso dalla comunicazione al mercato in conformità alle applicabili disposizioni normative, il Presidente dovrà coordinarsi con l'Investor Relator affinché si proceda a darne integrale comunicazione al pubblico mediante l'invio di un avviso tramite SDIR, contemporaneamente (ovvero nella medesima giornata dell'avvenuta divulgazione) in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente (ovvero nello stesso giorno in cui il Presidente abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) in caso di comunicazione non intenzionale.

SEZIONE II - REGISTRO DELLE PERSONE AVENTI ACCESSO ALLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

12. ISTITUZIONE DEL REGISTRO INSIDER

- 12.1. La Società istituisce, ai sensi della disposizioni di legge vigenti, per il tramite del medesimo soggetto che le fornisce il servizio SDIR un registro in formato elettronico delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate (il "**Registro Insider**"), la cui tenuta è di responsabilità dell'Investor Relator sotto la vigilanza del Presidente.

13. STRUTTURA DEL REGISTRO INSIDER

- 13.1. Il Registro Insider, istituito in formato elettronico presso lo SDIR, è accessibile sul sito internet <https://ufcomunica.it/> mediante le apposite credenziali personali.
- 13.2. Il Registro Insider è suddiviso in:
- (a) una sezione permanente (corrispondente alla sezione supplementare individuata dall'articolo 2, Paragrafo 2, del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 347/2016), dove sono iscritti i soggetti che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte,

hanno sempre accesso a tutte le Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate (i “**Soggetti Permanenti**”). I Soggetti Permanenti possono essere individuati tra: (i) i componenti degli organi di amministrazione e controllo della Società, (ii) i dirigenti della Società, e (iii) i consulenti esterni aventi accesso ad Informazioni Privilegiate e/o Rilevanti sulla base di un rapporto di collaborazione che abbia carattere stabile e continuativo;

- (b) una pluralità di sezioni occasionali (ciascuna corrispondente ad una singola e specifica Informazione Privilegiata iscritta nel Registro Insider), dove sono iscritti, ove non già ricompresi tra i Soggetti Permanenti (come *infra* definiti), i soggetti che, in ragione dell’attività lavorativa e professionale, ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad una specifica Informazione Rilevante e/o Privilegiata su base occasionale (i “**Soggetti Occasionali**”). Qualora un Soggetto Occasionale abbia accesso a due o più Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate, egli dovrà essere iscritto in ciascuna rispettiva sezione occasionale del Registro Insider.

14. TENUTA, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL REGISTRO INSIDER

14.1. L’Investor Relator su indicazione del Presidente provvede senza indugio a:

- (a) iscrivere nella sezione permanente i nominativi ed i dati (completando tutti i campi della relativa pagina web del Registro Insider) dei Soggetti Permanenti individuati dal Presidente;
- (b) creare nel Registro Insider - ogni qualvolta il Presidente individuerà un’Informazione Rilevante e/o Privilegiata alla quale hanno accesso uno o più Soggetti Occasionali - una sezione occasionale relativa a tale Informazione Rilevante e/o Privilegiata iscrivendovi contestualmente i Soggetti Occasionali, individuati dal Presidente, che a tale data hanno accesso a tale informazione (completando tutti i campi della relativa pagina web con i relativi dati del Registro Insider).

14.2. Il Registro Insider deve essere aggiornato tempestivamente al verificarsi dei seguenti eventi:

- (a) sorge la necessità di iscrivere un nuovo Soggetto Occasionale e/o Permanente, individuato dal Presidente, all’interno delle rispettive sezioni del Registro Insider;
- (b) interviene una variazione quanto al motivo dell’inclusione di un Soggetto Occasionale o Permanente iscritto nel Registro Insider;
- (c) vi è una nuova persona che ha accesso a un Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate e deve quindi essere iscritta nel Registro Insider;
- (d) il Soggetto Occasionale o Permanente iscritto non ha più accesso alle Informazioni Privilegiate.

Ciascun aggiornamento dovrà indicare la data e l’ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l’aggiornamento medesimo.

14.3. Fermo restando quanto previsto dal successivo articolo 14.4, i Soggetti Occasionali e/o Permanenti da iscrivere o da rimuovere dal Registro Insider sono individuati dal Presidente, il quale comunica all’Investor Relator, di procedere alla tempestiva iscrizione, ovvero rimozione degli stessi.

14.4. I Soggetti Occasionali e/o Permanenti iscritti nel Registro Insider devono a loro volta individuare, per quanto a loro conoscenza, e comunicare a mezzo di posta elettronica al Presidente le ulteriori persone, all’interno della propria struttura e/o funzione aziendale, che hanno accesso a Informazioni Rilevanti e/o Privilegiate. A seguito della verifica da parte del Presidente che tali nuovi soggetti

debbano essere effettivamente iscritti o rimossi, l'Investor Relator procede senza indugio all'aggiornamento del Registro Insider. L'avvenuto aggiornamento del Registro Insider dovrà essere tempestivamente notificato a mezzo di posta elettronica al Presidente.

- 14.5. Il Presidente, tramite l'Investor Relator, effettua le necessarie comunicazioni a ciascun Soggetto Occasionale o Permanente, notificando a mezzo di posta elettronica:
- (a) in caso di prima iscrizione di un nuovo soggetto, l'avvenuta iscrizione nel Registro Insider. A tal fine, l'Investor Relator provvede ad inviare all'interessato la comunicazione riportata all'Allegato A della presente Procedura, corredata di (i) apposito documento da completare con i propri dati anagrafici e da rinviare alla Società e (ii) nota informativa circa gli obblighi, divieti (e relative sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e loro comunicazione illecita) e responsabilità connesse all'accesso alle Informazioni Privilegiate.
 - (b) in caso in cui un Soggetto Occasionale o Permanente non abbia più accesso ad un'informazione Rilevante e/o Privilegiata, l'avvenuta annotazione nel Registro Insider di detta circostanza. A tal fine, l'Investor Relator provvede ad inviare all'interessato la comunicazione riportata all'Allegato B della presente Procedura.
- 14.6. La Società conserva i suddetti dati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di iscrizione o aggiornamento nel Registro Insider.

15. COMUNICAZIONE DEL REGISTRO INSIDER ALL'AUTORITÀ COMPETENTE

- 15.1. L'Investor Relator deve trasmettere a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it, secondo le indicazioni di volta in volta fornite nella richiesta dall'Autorità Competente, il Registro Insider o parti di esso ogniqualvolta la Società riceva espressa richiesta in tal senso.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI GENERALI

16. DIFFUSIONE DELLA PROCEDURA

- 16.1. La presente Procedura è portata a conoscenza di tutti i Destinatari a cura del Presidente, coadiuvato dall'Investor Relator, trasmettendone copia ai Destinatari nonché a tutti i soggetti iscritti al Registro Insider al momento dell'iscrizione degli stessi.

17. INADEMPIMENTI DELLA PROCEDURA E SANZIONI

- 17.1. In caso di violazione delle disposizioni della presente Procedura, la Società procederà, nei riguardi dei responsabili, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti di dirigenti o dipendenti) nonché dalle disposizioni del codice civile.
- 17.2. Il mancato rispetto della presente Procedura potrà comportare la richiesta all'autore della violazione del risarcimento di tutti i danni subiti dalla Società nonché l'adozione delle misure più idonee previste e consentite dalla legge.

18. MODIFICHE E INTEGRAZIONI

- 18.1. Qualsiasi modifica e/o integrazione della presente Procedura dovrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle disposizioni di legge e regolamentari comunque applicabili, nonché dell'esperienza applicativa e della prassi di mercato che verranno a maturare in materia.
- 18.2. Le modifiche e/o integrazioni delle disposizioni saranno comunicate ai Destinatari e a tutti i soggetti iscritti al Registro Insider, con indicazione della data di entrata in vigore delle disposizioni nuove o

modificate.

19. ENTRATA IN VIGORE DELLA PROCEDURA

- 19.1. La presente Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 10 gennaio 2017 ed entra in vigore a partire da tale data.

ALLEGATO A

Modello di comunicazione da utilizzare per l'iscrizione di un Soggetto Occasionale o Permanente all'interno del Registro Insider

[su carta intestata M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.]

Alla cortese attenzione del Signor/della Signora
[Nome e Cognome del destinatario]

Gallarate, [data]

Oggetto: Notifica di iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate relative a M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. e assolvimento degli doveri di informativa in relazione agli obblighi giuridici e regolamentari e alle sanzioni applicabili in caso di abuso e/o comunicazione illecita di informazioni privilegiate, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Egregio Signore/Gent.ma Signora/Spett.le Società,

La presente per informarLa che, in osservanza alle previsioni stabilite dall'articolo 18, Paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014 che potrà reperire integralmente sul sito internet <http://eur-lex.europa.eu/homepage.html> (il "**Regolamento**"), M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. (l'"**Emittente**") ha l'obbligo di istituire, gestire e aggiornare un elenco di tutti coloro che hanno accesso a informazioni privilegiate e con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro, e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle informazioni privilegiate, quali a esempio consulenti, contabili o agenzie di rating del credito (l'"**Elenco**"). Tale Elenco è tenuto dall'Emittente in formato elettronico mediante apposito registro insider in osservanza dei requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione - 10 marzo 2016 (in G.U. UE 11.03.2016) - ITS 347 (il "**Registro Insider**").

Ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento per informazione privilegiata si intende: un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

La informiamo pertanto della sua avvenuta iscrizione in data odierna nell'Elenco presso il Registro Insider in conformità alla "*Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del registro insider*" di cui all'allegato 4 (la "**Procedura**"), adottata dall'Emittente ed allegata alla presente lettera, nella sezione relativa [ai "Soggetti Permanenti"] / [all'informazione privilegiata avente ad oggetto [_____]] in qualità di "Soggetto Occasionale".

Le ricordiamo che le informazioni privilegiate di cui Lei è a conoscenza dovranno essere da Lei trattate nella piena osservanza delle disposizioni di legge contenute nel Regolamento e nella Procedura, astenendosi in particolare dai comportamenti illeciti sanciti dal *Capo II - Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato* del Regolamento, di cui all'allegato 1 della presente lettera) e sanzionati a livello penale ed amministrativo; l'allegato 2 della presente lettera, contiene le sanzioni civili ed amministrative in vigore alla data odierna.

La invitiamo pertanto a leggere attentamente le disposizioni contenute nella Procedura e negli allegati 1 e 2 della presente lettera.

Dati contenuti nell'Elenco

In base alle previsioni di cui all'articolo 18, Paragrafo 3, del Regolamento, l'Elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate deve includere almeno i seguenti dati:

- (a) i dati anagrafici (nome, cognome, cognome di nascita, indirizzo, numeri di telefono professionali e codice fiscale, ed eventuale società/ente per cui la persona opera nei suoi rapporti con l'Emittente);
- (b) il motivo per cui il soggetto ha avuto accesso all'informazione privilegiata;
- (c) la data e l'ora di registrazione nell'Elenco;
- (d) la data di redazione dell'Elenco.

Prospetto dei dati anagrafici obbligatori

La preghiamo di verificare la correttezza dei dati inseriti nella sottostante tabella completando, ove necessario, con i dati mancanti, **ivi inclusi i nominativi delle altre persone che all'interno della sua società/ente hanno accesso alle informazioni Rilevanti e/o Privilegiate (come definite nella Procedura)¹:**

Nome e Cognome	
Luogo e Data di Nascita	
Codice Fiscale	
Indirizzo di Residenza	
N. di Telefono Professionale	
N. di Telefono Privato	
Indirizzo Email	
In qualità di (Ruolo)	
della società/ente (Denominazione)	
Codice Fiscale/Partita IVA della Società/Ente	
Altre persone che all'interno della società/ente hanno accesso alle informazioni Rilevanti e/o Privilegiate (come definite nella Procedura)	
Note	

Aggiornamento dei dati

L'Emittente deve aggiornare tempestivamente i dati contenuti nell'Elenco aggiungendo la data dell'aggiornamento nelle seguenti circostanze:

- (a) se interviene una variazione quanto al motivo dell'inclusione di una persona già figurante nell'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate;
- (b) se vi è una nuova persona che ha accesso a informazioni privilegiate e deve quindi essere aggiunta all'elenco delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate; e

¹ Inciso da eliminare nel caso in cui il destinatario della lettera non operi nell'ambito di una società o altro ente.

(c) se una persona non ha più accesso a informazioni privilegiate.

Ciascun aggiornamento indica la data e l'ora in cui si è verificato il cambiamento che ha reso necessario l'aggiornamento.

Trasmissione dell'Elenco all'Autorità di Vigilanza dei Mercati

La informiamo che, ove richiesto, l'Emittente è tenuto a trasmettere l'Elenco a Consob, la Commissione nazionale per le società e la borsa.

Trattamento dei dati personali

Ove applicabile, i suoi dati personali inseriti nell'Elenco saranno conservati elettronicamente per un periodo di almeno cinque anni dopo l'elaborazione o l'aggiornamento e saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di protezione dei dati. Pertanto, La invitiamo a leggere attentamente le disposizioni contenute nell'Allegato 3 recante l'informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti iscritti.

* * * * *

La preghiamo di firmare e di restituirci copia della presente lettera (integrata degli eventuali dati anagrafici mancanti nella retroestesa tabella) in segno di presa visione e di accettazione del contenuto della stessa.

Per eventuali chiarimenti, Vi preghiamo di contattare il Responsabile del trattamento delle Informazioni Privilegiate nella persona dell'Investor Relator di M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A..

Cordiali saluti

M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.

Per presa visione ed accettazione:

Luogo:

Data:

ALLEGATO 1

Regolamento (UE) n. 596/2014

Capo II

Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato

Articolo 7

Informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un'informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell'Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d'asta correlati, un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata comunicata al pubblico, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, s'intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un'informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'informazione privilegiata se risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, s'intende un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento.

Nel caso di partecipanti al mercato delle quote di emissioni con emissioni aggregate o potenza termica nominale pari o inferiore alla soglia fissata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, secondo comma, le informazioni sulla loro attività concreta sono considerate non avere un effetto significativo sul prezzo delle quote di emissione, dei prodotti oggetto d'asta sulla base di tale quote o degli strumenti finanziari derivati.

5. L'ESMA pubblica orientamenti per stabilire un elenco indicativo non esaustivo delle informazioni che si può ragionevolmente prevedere siano pubblicate o che devono essere obbligatoriamente pubblicate conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari nel diritto dell'Unione o nazionale, delle regole di mercato, dei contratti, della prassi o delle consuetudini, sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti di cui al paragrafo 1, lettera b). L'ESMA tiene debitamente conto delle specificità di tali mercati.

Articolo 8

Abuso di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha abuso di informazioni privilegiate quando una persona in possesso di informazioni privilegiate utilizza tali informazioni acquisendo o cedendo, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, gli strumenti finanziari cui tali informazioni si riferiscono. È considerato abuso di informazioni privilegiate anche l'uso di dette informazioni tramite annullamento o modifica di un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette informazioni privilegiate. In relazione alle aste di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati detenuti ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, l'uso di informazioni privilegiate si configura anche quando una persona presenta, modifica o ritira un'offerta per conto proprio o per conto di terzi.

2. Ai fini del presente regolamento, si ha raccomandazione che un'altra persona compia abusi di informazioni privilegiate o induzione di un'altra persona a compiere abusi di informazioni privilegiate quando la persona è in possesso di informazioni privilegiate e:

a) raccomanda, sulla base di tali informazioni, che un'altra persona acquisisca o ceda strumenti finanziari a cui tali informazioni si riferiscono o induce tale persona a effettuare l'acquisizione o la cessione; ovvero

b) raccomanda, sulla base di tali informazioni, a un'altra persona di cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le informazioni o induce tale persona a effettuare la cancellazione o la modifica.

3. Il ricorso a raccomandazioni o induzioni di cui al paragrafo 2 è inteso come abuso di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo quando la persona che ricorre alla raccomandazione o all'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

4. Il presente articolo si applica a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per il fatto che:

a) è membro di organi amministrativi, di direzione o di controllo dell'emittente o partecipante al mercato delle quote di emissioni;

b) è una partecipazione al capitale dell'emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni;

c) ha accesso a tali informazioni nell'esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione; oppure

d) è coinvolto in attività criminali.

Il presente articolo si applica anche a qualsiasi persona che possieda informazioni privilegiate per circostanze diverse da quelle di cui al primo comma, quando detta persona sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni privilegiate.

5. Quando una persona è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare l'acquisto, la cessione, la cancellazione o la modifica di un ordine per conto della persona giuridica in questione.

Articolo 9

Condotta legittima

1. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona giuridica sia o sia stata in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora tale persona giuridica:

- a) abbia stabilito, attuato e mantenuto disposizioni e procedure interne adeguate ed efficaci e atte a garantire effettivamente che né la persona fisica che ha preso la decisione per suo conto di acquisire o cedere strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono, né nessuna altra persona fisica che possa aver influenzato tale decisione fossero in possesso delle informazioni privilegiate; e
- b) non abbia incoraggiato, raccomandato, indotto o altrimenti influenzato la persona fisica che ha acquisito o ceduto per conto della persona giuridica strumenti finanziari cui le informazioni si riferiscono.

2. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione qualora la persona:

- a) per lo strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni, sia un market maker o una persona autorizzata ad agire come controparte e qualora l'acquisizione o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni siano effettuate legittimamente nel normale esercizio della sua funzione di market maker o di controparte per lo strumento finanziario in questione; oppure
- b) sia autorizzata a eseguire ordini per conto terzi, e qualora l'acquisto o la cessione di strumenti finanziari cui si riferiscono tali ordini siano effettuati legittimamente nel normale esercizio dell'occupazione, professione o funzione di detta persona.

3. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato tali informazioni e quindi abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate sulla base di un'acquisizione o di una cessione se la persona effettua un'operazione di acquisizione o cessione di strumenti finanziari per ottemperare a un obbligo giunto a scadenza, in buona fede e non per eludere il divieto di abuso di informazioni privilegiate, e se:

- a) tale obbligo deriva da un ordine emesso o da un accordo concluso prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata; oppure
- b) tale operazione è effettuata per ottemperare a un obbligo legale o regolamentare sorto prima che la persona interessata entrasse in possesso di un'informazione privilegiata.

4. Ai fini degli articoli 8 e 14, dal semplice fatto che una persona sia in possesso di informazioni privilegiate non si desume che tale persona abbia utilizzato o abbia compiuto abuso di informazioni privilegiate, qualora tale persona abbia ottenuto tali informazioni privilegiate nel corso di un'offerta pubblica di acquisto o di una fusione con una società e utilizzi tali informazioni al solo scopo di procedere alla fusione o all'offerta pubblica di acquisto, purché al momento dell'approvazione della fusione o dell'accettazione dell'offerta da parte degli azionisti della società in questione tutte le informazioni privilegiate siano state rese pubbliche o abbiano comunque cessato di costituire informazioni privilegiate.

Il presente paragrafo non si applica alla costituzione di una partecipazione (stake-building).

5. Ai fini degli articoli 8 e 14, il semplice fatto che una persona utilizzi la propria cognizione di aver deciso di acquisire o cedere strumenti finanziari per l'acquisizione o la cessione di tali strumenti finanziari non costituisce di per sé utilizzo di informazioni privilegiate.

6. In deroga ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, si può ancora considerare che vi sia stata una violazione del divieto di abuso di informazioni privilegiate di cui all'articolo 14 se l'autorità competente accerta che vi è stato un motivo illegittimo alla base degli ordini di compravendita, delle operazioni o delle condotte in questione.

Articolo 10

Comunicazione illecita di informazioni privilegiate

1. Ai fini del presente regolamento, si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali informazioni a un'altra persona, tranne quando la comunicazione avviene durante il normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione.

Il presente paragrafo si applica a qualsiasi persona fisica o giuridica nelle situazioni o nelle circostanze di cui all'articolo 8, paragrafo 4,

2. Ai fini del presente regolamento, la comunicazione a terzi delle raccomandazioni o induzioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, si intende come comunicazione illecita di informazioni privilegiate ai sensi del presente articolo allorché la persona che comunica la raccomandazione o l'induzione sa o dovrebbe sapere che esse si basano su informazioni privilegiate.

Articolo 11

Sondaggi di mercato

1. Un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di:

- a) un emittente;
- b) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori;
- c) un partecipante al mercato delle quote di emissioni; oppure
- d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) o c).

2. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 3, la comunicazione di informazioni privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto a titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, rappresenta altresì un sondaggio di mercato, a condizione che:

- a) le informazioni siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli; e
- b) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.

3. Un partecipante al mercato che comunica le informazioni (disclosing market participant), prima di effettuare un sondaggio di mercato, esamina in particolare se il sondaggio di mercato comporterà la comunicazione di informazioni privilegiate. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni registra per iscritto la sua conclusione e i motivi della stessa. Esso fornisce tali registrazioni scritte su richiesta dell'autorità

competente. Tale obbligo si applica a ciascuna comunicazione di informazioni privilegiate per l'intera durata del sondaggio di mercato. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni aggiorna di conseguenza le registrazioni scritte di cui al presente paragrafo.

4. Ai fini dell'articolo 10, paragrafo 1, la comunicazione di informazioni privilegiate effettuata nel corso di un sondaggio di mercato si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione qualora il partecipante al mercato che comunica le informazioni rispetti i paragrafi 3 e 5 del presente articolo.

5. Ai fini del paragrafo 4, il partecipante al mercato che comunica le informazioni, prima di effettuare la comunicazione:

- a) ottiene il consenso della persona che riceve il sondaggio di mercato a ricevere informazioni privilegiate;
- b) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- c) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- d) informa la persona che riceve il sondaggio di mercato che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni effettua e conserva una registrazione di tutte le informazioni fornite alla persona che riceve il sondaggio di mercato, tra cui le informazioni fornite conformemente alle lettere da a) a d) del primo comma e l'identità dei potenziali investitori ai quali le informazioni sono state comunicate comprese, ma non limitatamente, le persone giuridiche e le persone fisiche che agiscono per conto del potenziale investitore, nonché la data e l'ora di ogni comunicazione. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni trasmette la registrazione all'autorità competente su richiesta.

6. Quando le informazioni che sono state comunicate nel corso di un sondaggio di mercato cessano di essere informazioni privilegiate in base alla valutazione del partecipante al mercato che comunica le informazioni, quest'ultimo non appena possibile informa di conseguenza la persona che le ha ricevute.

Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva una registrazione delle informazioni fornite a norma del presente paragrafo e lo trasmette all'autorità competente su richiesta.

7. In deroga alle disposizioni del presente articolo, la persona che riceve il sondaggio di mercato valuta autonomamente se è in possesso di informazioni privilegiate o quando cessa di essere in possesso di informazioni privilegiate.

8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni.

9. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per stabilire le opportune modalità e procedure e i requisiti relativi alla conservazione delle registrazioni affinché le persone si conformino ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

10. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i sistemi e i modelli di notifica che le persone devono utilizzare per conformarsi ai requisiti stabiliti dai paragrafi 4, 5, 6 e 8 del presente articolo, in particolare l'esatto formato

delle registrazioni di cui ai paragrafi da 4 a 8 e i mezzi tecnici per una comunicazione adeguata delle informazioni di cui al paragrafo 6 alla persona che riceve il sondaggio di mercato.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11. L'ESMA pubblica orientamenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 diretti alle persone che ricevono sondaggi di mercato, per quanto riguarda:

- a) i fattori che tali persone devono prendere in considerazione quando le informazioni sono loro comunicate nell'ambito di un sondaggio di mercato al fine di poter valutare se le informazioni si configurano come informazioni privilegiate;
- b) le misure che tali persone devono adottare se sono state loro comunicate informazioni privilegiate al fine di conformarsi agli articoli 8 e 10 del presente regolamento; nonché
- c) le registrazioni che tali persone devono custodire per dimostrare di essersi conformate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

Articolo 12

Manipolazione del mercato

1. Ai fini del presente regolamento, per manipolazione del mercato si intendono le seguenti attività:

a) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra condotta che:

- i) invii, o è probabile che invii, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni; oppure
- ii) consenta, o è probabile che consenta, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale;

a meno che la persona che avvia un'operazione, inoltra un ordine di compravendita o ha posto in essere qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma dell'articolo 13;

b) l'avvio di un'operazione, l'inoltro di un ordine di compravendita o qualsiasi altra attività o condotta che incida, o sia probabile che incida, sul prezzo di uno o più strumenti finanziari, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, utilizzando artifici o qualsiasi altra forma di raggirio o espediente;

c) la diffusione di informazioni tramite i mezzi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni altro mezzo, che forniscano, o siano idonei a fornire, segnali falsi o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, di un contratto a pronti su merci collegato o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni o che consentano, o è probabile che consentano, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari o di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni a un livello anormale o artificiale, compresa la diffusione di voci, quando la persona che ha proceduto alla diffusione sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che le informazioni erano false o fuorvianti;

d) la trasmissione di informazioni false o fuorvianti o la comunicazione di dati falsi o fuorvianti in relazione a un indice di riferimento (benchmark) quando la persona che ha proceduto alla trasmissione o fornito i dati sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che erano falsi o fuorvianti, ovvero qualsiasi altra condotta che manipola il calcolo di un indice di riferimento.

2. Le seguenti condotte sono considerate, tra le altre, manipolazione del mercato:

- a) la condotta di una o più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, di contratti a pronti su merci collegati o di un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni che abbia, o è probabile che abbia, l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o ponga in atto, o è probabile che lo faccia, altre condizioni commerciali non corrette;
- b) l'acquisto o la vendita di strumenti finanziari all'apertura o alla chiusura del mercato, con l'effetto o il probabile effetto di fuorviare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi esposti, compresi i prezzi di apertura e di chiusura;
- c) l'inoltro di ordini in una sede di negoziazione, comprese le relative cancellazioni o modifiche, con ogni mezzo disponibile di negoziazione, anche attraverso mezzi elettronici, come le strategie di negoziazione algoritmiche e ad alta frequenza, e che esercita uno degli effetti di cui al paragrafo 1, lettere a) o b), in quanto:
 - i) interrompe o ritarda, o è probabile che interrompa o ritardi, il funzionamento del sistema di negoziazione della sede di negoziazione;
 - ii) rende più difficile per gli altri gestori individuare gli ordini autentici sul sistema di negoziazione della sede di negoziazione, o è probabile che lo faccia, anche emettendo ordini che risultino in un sovraccarico o in una destabilizzazione del book di negoziazione (order book) degli ordini; oppure
 - iii) crea, o è probabile che crei, un segnale falso o fuorviante in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di uno strumento finanziario, in particolare emettendo ordini per avviare o intensificare una tendenza;
- d) trarre vantaggio da un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario, un contratto a pronti su merci collegato o un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni (o indirettamente sul suo emittente) dopo aver precedentemente preso delle posizioni su tale strumento finanziario, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, beneficiando successivamente dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, contratto a pronti su merci collegato o prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissioni, senza aver contemporaneamente comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interessi;
- e) l'acquisto o la vendita sul mercato secondario, in anticipo sull'asta tenuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010, di quote di emissioni o dei relativi strumenti derivati, con l'effetto di fissare il prezzo di aggiudicazione dell'asta a un livello anormale o artificiale o di indurre in errore gli altri partecipanti all'asta.

3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, lettere a) e b), e ferme restando le forme di condotta di cui al paragrafo 2, l'allegato I definisce un elenco non tassativo di indicatori connessi all'utilizzo di artifici o di qualsiasi altra forma di inganno o espediente e un elenco non tassativo di indicatori connessi a segnali falsi o fuorvianti e alla fissazione dei prezzi.

4. Quando la persona di cui al presente articolo è una persona giuridica, il presente articolo si applica, conformemente al diritto nazionale, anche alle persone fisiche che partecipano alla decisione di effettuare attività per conto della persona giuridica in questione.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 35, che specificano gli indicatori stabiliti nell'allegato I, al fine di chiarirne gli elementi e tener conto degli sviluppi tecnici sui mercati finanziari.

Articolo 13

Prassi di mercato ammesse

1. Il divieto di cui all'articolo 15 non si applica alle attività di cui all'articolo 12, paragrafo 1, lettera a), a condizione che la persona che avvia un'operazione, colloca un ordine di compravendita o s'impegna in qualsiasi altra condotta stabilisca che tale operazione, ordine o condotta sono giustificati da legittimi motivi e sono conformi a una pratica di mercato ammessa, come stabilito a norma del presente articolo.

2. Un'autorità competente ha la facoltà di istituire una prassi di mercato ammessa tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la prassi di mercato prevede o meno un notevole grado di trasparenza rispetto al mercato;
- b) la prassi di mercato assicura o meno un elevato livello di garanzie del gioco delle forze di mercato e della corretta interazione tra offerta e domanda;
- c) la prassi di mercato ha o meno un impatto positivo sulla liquidità e sull'efficienza del mercato;
- d) la prassi di mercato tiene conto o meno del meccanismo di negoziazione sul mercato interessato e permette ai partecipanti al mercato di reagire in modo tempestivo e adeguato alla nuova situazione di mercato creata da tale prassi;
- e) la prassi di mercato non crea o meno rischi per l'integrità dei mercati direttamente o indirettamente connessi, regolamentati o meno, su cui è negoziato lo stesso strumento finanziario in tutta l'Unione;
- f) l'esito di eventuali indagini sulla prassi di mercato in questione svolte da un'autorità competente o da altra autorità, in particolare inerenti al fatto che detta prassi abbia violato o meno norme o regole intese a prevenire gli abusi di mercato, ovvero codici di condotta, indipendentemente dal fatto che esse riguardino il mercato rilevante o mercati direttamente o indirettamente connessi nell'Unione; e
- g) le caratteristiche strutturali del mercato interessato, tra l'altro il carattere regolamentato o non regolamentato, il tipo di strumenti finanziari negoziati e il tipo di partecipanti al mercato, inclusa la quota di partecipazione al mercato dell'investitore al dettaglio.

Una pratica di mercato che sia stata ammessa da un'autorità competente quale prassi di mercato ammessa in un dato mercato non è considerata applicabile ad altri mercati, salvo che le autorità competenti di tali altri mercati abbiano ammesso la prassi ai sensi del presente articolo.

3. Prima di istituire una prassi di mercato ammessa ai sensi del paragrafo 2, l'autorità competente notifica all'ESMA e alle altre autorità competenti la propria intenzione di istituire una prassi di mercato ammessa e fornisce i particolari della valutazione svolta conformemente ai criteri di cui al paragrafo 2. La notifica è trasmessa almeno tre mesi prima della prevista entrata in vigore della prassi di mercato ammessa.

4. Entro due mesi dalla ricezione della notifica, l'ESMA trasmette all'autorità competente che ha effettuato la notifica di un parere nel quale valuta la compatibilità della prassi di mercato ammessa con il paragrafo 2 e con le norme tecniche di regolamentazione adottate a norma del paragrafo 7. L'ESMA esamina altresì se l'istituzione della prassi di mercato ammessa non rischi di minacciare la fiducia nel mercato finanziario dell'Unione. Il parere è pubblicato sul sito web dell'ESMA.

5. Qualora un'autorità competente istituisca una prassi di mercato ammessa in contrasto con il parere dell'ESMA espresso ai sensi del paragrafo 4, essa pubblica sul proprio sito web, entro ventiquattro ore dall'istituzione della prassi di mercato ammessa, un avviso che ne illustri integralmente i motivi, comprese le ragioni per cui la prassi di mercato ammessa non minaccia la fiducia del mercato.

6. Qualora un'autorità competente ritenga che un'altra autorità competente abbia stabilito una pratica di mercato ammessa che non soddisfi i criteri di cui al paragrafo 2, l'ESMA presta assistenza alle autorità in questione per raggiungere un accordo conformemente alle sue competenze ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Se le autorità competenti interessate non riescono a trovare un accordo, l'ESMA può adottare una decisione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7. Per assicurare una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri, la procedura e i requisiti relativi all'istituzione di una prassi di mercato ammessa in base ai paragrafi 2, 3 e 4, come pure i requisiti per il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2015.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8. Le autorità competenti riesaminano regolarmente, e almeno ogni due anni, le prassi di mercato ammesse che hanno istituito, tenendo soprattutto conto dei cambiamenti significativi del contesto del mercato interessato, come le modifiche delle regole di negoziazione o delle infrastrutture del mercato, nell'ottica di decidere circa il mantenimento, la cessazione o la modifica delle relative condizioni di accettazione.

9. L'ESMA pubblica sul suo sito web un elenco delle prassi di mercato ammesse e degli Stati membri in cui si applicano.

10. L'ESMA sorveglia l'applicazione delle prassi di mercato ammesse e presenta una relazione annuale alla Commissione sulle loro modalità di applicazione nei mercati in questione.

11. Le autorità competenti notificano all'ESMA le prassi di mercato ammesse da esse istituite anteriormente al 2 luglio 2014, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione di cui al paragrafo 7.

Le prassi di mercato ammesse di cui al primo comma del presente paragrafo continuano ad applicarsi nello Stato membro interessato finché l'autorità competente non abbia preso una decisione per quanto riguarda la continuazione di tale prassi a seguito del parere dell'ESMA a norma del paragrafo 4.

Articolo 14

Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate

Non è consentito:

- a) abusare o tentare di abusare di informazioni privilegiate;
- b) raccomandare ad altri di abusare di informazioni privilegiate o indurre altri ad abusare di informazioni privilegiate; oppure
- c) comunicare in modo illecito informazioni privilegiate.

Articolo 15

Divieto di manipolazione del mercato

Non è consentito effettuare manipolazioni di mercato o tentare di effettuare manipolazioni di mercato.

Articolo 16

Prevenzione e individuazione di abusi di mercato

1. I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione istituiscono e mantengono dispositivi, sistemi e procedure efficaci al fine di prevenire e individuare abusi di informazioni privilegiate, manipolazioni del mercato e tentativi di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato conformemente agli articoli 31 e 54 della direttiva 2014/65/UE.

Una persona di cui al primo comma segnala immediatamente all'autorità competente del luogo della sede di negoziazione gli ordini e le operazioni, compresa qualsiasi cancellazione o modifica degli stessi, che

potrebbero costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di manipolazione di mercato o di abuso di informazioni privilegiate.

2. Chiunque predisponga o esegua a titolo professionale operazioni stabilisce e mantiene dispositivi, sistemi e procedure efficaci per individuare e segnalare ordini e operazioni sospette. Qualora tale persona nutra il ragionevole sospetto che un ordine o un'operazione su qualsiasi strumento finanziario, inoltrato o eseguito presso o al di fuori di una sede di negoziazione, possa costituire abuso di informazioni privilegiate, manipolazione di mercato o un tentativo di abuso di informazioni privilegiate o di effettuare una manipolazione di mercato, lo comunica immediatamente all'autorità competente di cui al paragrafo 3.

3. Fatto salvo l'articolo 22, le persone che si occupano o eseguono operazioni a livello professionale sono soggette alle norme in materia di segnalazione vigenti nello Stato membro in cui sono registrate o hanno la loro sede legale, ovvero, nel caso delle succursali, nello Stato membro in cui ha sede la succursale. La segnalazione viene inviata alla competente autorità di detto Stato membro.

4. Le autorità competenti di cui al paragrafo 3 che ricevono la segnalazione di ordini e operazioni sospetti trasmettono immediatamente tali informazioni alle autorità competenti del luogo della sede di negoziazione interessata.

5. Al fine di garantire una coerente armonizzazione del presente articolo, l'ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione volti a stabilire:

- a) dispositivi, sistemi e procedure appropriati per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2; e
- b) i modelli di notifica da utilizzare per conformarsi ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 3 luglio 2016.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

ALLEGATO 2

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

Capo II

Sanzioni penali

Art. 184

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

3-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni⁹³⁷.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

Art. 185

(Manipolazione del mercato)

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto

conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis. Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Art. 186

(Pene accessorie)

1. La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente capo importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale per una durata non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

Art. 187

(Confisca)

1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è disposta la confisca del prodotto o del profitto conseguito dal reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

Capo III

Sanzioni amministrative

Art. 187-bis

(Abuso di informazioni privilegiate)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

4. La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Art. 187-ter

(Manipolazione del mercato)

1. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ventimila a euro cinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso internet o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

2. Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

3. Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

4. Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

5. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

6. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob ovvero su proposta della medesima, può

individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

7. La Consob rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Art. 187-quater

(Sanzioni amministrative accessorie)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa la perdita temporanea dei requisiti di onorabilità per gli esponenti aziendali ed i partecipanti al capitale dei soggetti abilitati, delle società di gestione del mercato, nonché per i revisori e i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede e, per gli esponenti aziendali di società quotate, l'incapacità temporanea ad assumere incarichi di amministrazione, direzione e controllo nell'ambito di società quotate e di società appartenenti al medesimo gruppo di società quotate.

2. La sanzione amministrativa accessoria di cui al comma 1 ha una durata non inferiore a due mesi e non superiore a tre anni.

3. Con il provvedimento di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo la Consob, tenuto conto della gravità della violazione e del grado della colpa, può intimare ai soggetti abilitati, alle società di gestione del mercato, agli emittenti quotati e alle società di revisione di non avvalersi, nell'esercizio della propria attività e per un periodo non superiore a tre anni, dell'autore della violazione, e richiedere ai competenti ordini professionali la temporanea sospensione del soggetto iscritto all'ordine dall'esercizio dell'attività professionale.

Art. 187-quinquies

(Responsabilità dell'ente)

1. L'ente è responsabile del pagamento di una somma pari all'importo della sanzione amministrativa irrogata per gli illeciti di cui al presente capo commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria o funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

2. Se, in seguito alla commissione degli illeciti di cui al comma 1, il prodotto o il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

3. L'ente non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito esclusivamente nell'interesse proprio o di terzi.

4. In relazione agli illeciti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 6, 7, 8 e 12 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sentita la Consob, con riguardo agli illeciti previsti dal presente titolo.

Art. 187-sexies

(Confisca)

1. L'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo importa sempre la confisca del prodotto o del profitto dell'illecito e dei beni utilizzati per commetterlo.
2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente.
3. In nessun caso può essere disposta la confisca di beni che non appartengono ad una delle persone cui è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria.

Art. 187-septies

(Procedura sanzionatoria)

1. Le sanzioni amministrative previste dal presente capo sono applicate dalla Consob con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'accertamento ovvero entro trecentosessanta giorni se l'interessato risiede o ha la sede all'estero. I soggetti interessati possono, entro trenta giorni dalla contestazione, presentare deduzioni e chiedere un'audizione personale in sede di istruttoria, cui possono partecipare anche con l'assistenza di un avvocato.
 2. Il procedimento sanzionatorio è retto dai principi del contraddittorio, della conoscenza degli atti istruttori, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.
 3. ...omissis...
 4. Avverso il provvedimento che applica la sanzione è ammesso ricorso alla corte d'appello nella cui circoscrizione è la sede legale o la residenza dell'opponente. Se l'opponente non ha la sede legale o la residenza nello Stato, è competente la corte d'appello del luogo in cui è stata commessa la violazione. Quando tali criteri non risultano applicabili, è competente la corte d'appello di Roma. Il ricorso è notificato, a pena di decadenza, all'Autorità che ha emesso il provvedimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato, ovvero sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, ed è depositato in cancelleria, unitamente ai documenti offerti in comunicazione, nel termine perentorio di trenta giorni dalla notifica.
 5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con ordinanza non impugnabile.
 6. Il Presidente della corte d'appello designa il giudice relatore e fissa con decreto l'udienza pubblica per la discussione dell'opposizione. Il decreto è notificato alle parti a cura della cancelleria almeno sessanta giorni prima dell'udienza. L'Autorità deposita memorie e documenti nel termine di dieci giorni prima dell'udienza. Se alla prima udienza l'opponente non si presenta senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per Cassazione, dichiara il ricorso improcedibile, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento.
 - 6-bis. All'udienza la corte d'appello dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari, nonché l'audizione personale delle parti che ne abbiano fatto richiesta.
- Successivamente le parti procedono alla discussione orale della causa. La sentenza è depositata in cancelleria entro sessanta giorni. Quando almeno una delle parti manifesta l'interesse alla pubblicazione anticipata del dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato mediante deposito in cancelleria non

oltre sette giorni dall'udienza di discussione.

6-ter. Con la sentenza la corte d'appello può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte il provvedimento o riducendo l'ammontare o la durata della sanzione.

7. Copia della sentenza è trasmessa, a cura della cancelleria della corte d'appello, all'Autorità che ha emesso il provvedimento, anche ai fini della pubblicazione prevista dall'articolo 195-bis⁹⁵⁹.

8. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente capo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

ALLEGATO 3

Informativa sul trattamento dei dati personali dei soggetti iscritti

Si rammenta che i dati personali necessari per l'iscrizione nel Registro Insider e per i relativi aggiornamenti sono trattati in conformità alle disposizioni a tutela della privacy previste dal D. Lgs. n. 196/2003, al quale si rimanda. In particolare, La informiamo che i Suoi dati personali sono stati inseriti in detto Registro per la motivazione sopra richiamate e quindi in ottemperanza agli obblighi sanciti dal Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalla relativa normativa di attuazione (collettivamente il "**Regolamento MAR**"); pertanto, in conformità a quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, intendiamo informarLa che i dati personali da Lei forniti alla Società, ovvero altrimenti acquisiti dalla medesima, potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto della normativa applicabile.

Si tenga presente che per trattamento deve intendersi, secondo la normativa vigente, qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, quali la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati.

Le forniamo quindi la presente informativa circa la natura dei dati personali inseriti all'interno del Registro Insider, le finalità e modalità del loro trattamento, gli eventuali destinatari terzi degli stessi nonché i diritti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.

1. Dati personali trattati

Di seguito, riportiamo la lista dei Suoi dati personali – di volta in volta integrabile – che il Titolare (così come definito al paragrafo 6 che segue) potrà trattare:

- (a) dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, indirizzo di residenza privato completo);
- (b) dati fiscali (codice fiscale);
- (c) altri elementi di identificazione (numero di telefono personale e elementi identificativi della società di appartenenza).

2. Finalità del trattamento

I dati personali, richiesti o acquisiti al fine di procedere alla Sua iscrizione nell'apposito Elenco, saranno trattati dal Titolare per le seguenti finalità:

- (a) gestire efficacemente gli adempimenti legati agli oneri derivanti dalla normativa italiana ed europea, con particolare riferimento dal Regolamento MAR;
- (b) adempiere ad obblighi imposti da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo;

Le ricordiamo che per le predette finalità la Società può trattare i Suoi dati senza necessità di acquisire il Suo consenso, in ossequio a quanto prescritto dal D.Lgs. 196/2003.

3. Responsabili e incaricati del trattamento

I Suoi dati potranno essere trattati da incaricati (dirigenti, amministratori e sindaci e uffici di segreteria interni,) e/o, ove nominati, responsabili esterni del trattamento, il cui elenco è liberamente accessibile previa specifica richiesta scritta da formulare al Titolare del trattamento all'indirizzo elencato al successivo articolo 7.

4. Comunicazione dei dati a terzi

Nei limiti delle finalità di cui al precedente Par. 2, i Suoi dati potranno essere comunicati dalla Società alle seguenti persone fisiche o giuridiche:

- ai soggetti nei confronti dei quali la comunicazione e la diffusione dei dati sia prescritta o consentita per legge, regolamento o normativa comunitaria (ivi incluso in particolare il Regolamento MAR) entro i limiti necessari allo specifico scopo;

- a società controllanti, controllate e collegate al Titolare e ai loro dipendenti o consulenti, per l'adempimento di obblighi di legge o per attività relative o conseguenti alla gestione, sotto ogni profilo contrattuale, del rapporto instaurato con Lei;
- ai soggetti cui siano affidati adempimenti posti a carico della Società e/o inerenti al Suo rapporto contrattuale;
- a tutti coloro che agiscono in qualità di responsabili esterni del trattamento per conto del Titolare, il cui elenco è liberamente accessibile e costantemente aggiornato;
- ai soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per garantire il corretto svolgimento del rapporto contrattuale, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari.

5. Trasferimento all'estero

La informiamo, inoltre, che l'attuale struttura della Società non richiede una circolazione al di fuori del territorio dell'Unione Europea dei Suoi dati personali.

Qualora la Società intendesse trasferire i suoi dati personali al di fuori del territorio dell'Unione Europea sarà onere della Società richiedere il Suo specifico consenso, ovvero stipulare idonei accordi con i terzi, anche utilizzando le clausole contrattuali standard di volta in volta approvate a livello europeo.

6. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A., con sede legale in Via Francia n. 2 – 21013 Gallarate (VA).

7. Modalità del trattamento

Il Titolare tratterà i Suoi dati personali svolgendo ogni operazione necessaria mediante strumenti cartacei e informatici, nel pieno rispetto delle condizioni di legge, e garantendo la più assoluta riservatezza, pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità sopra descritte.

In ogni caso, i Suoi dati non potranno essere conservati per un periodo superiore a cinque (5) anni, al fine di ottemperare agli obblighi di legge derivanti dalla normativa europea in materia di abuso di mercato.

Ogni operazione di trattamento sarà svolta da parte della Società in piena conformità alle misure di sicurezza più idonee prescritte dalla normativa applicabile.

La informiamo infine che in qualsiasi momento e senza alcuna formalità potrà esercitare nei confronti del Titolare i diritti che l'art. 7 del D.Lgs. 196/2003Le riconosce, tra cui ottenere:

- (a) la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano – anche se non ancora registrati – e la loro comunicazione in forma intelligibile;
- (b) l'indicazione dell'origine dei Suoi dati personali, delle finalità e modalità del trattamento, della logica applicata in caso di utilizzo di strumenti elettronici, degli estremi identificativi dei responsabili e del rappresentante nazionale designato, se necessario, dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati;
- (c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei Suoi dati;
- (d) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei Suoi dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- (e) l'attestazione che le operazioni di cui alle precedenti lettere (c) e (d) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, ad eccezione del caso in cui tale adempimento si riveli impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

Per l'esercizio dei suddetti diritti cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003 e/o per qualsiasi informazione o chiarimento relativi alla presente comunicazione e alla sua applicazione si prega di rivolgersi alla Società

inviando una semplice comunicazione presso l'indirizzo della sede legale indicato al precedente articolo 6, ovvero tramite e-mail, all'indirizzo lorenzo.perego@mpgplast.it, ovvero all'indirizzo giulia.rimoldi@mpgplast.it.

ALLEGATO 4

Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del registro *insider*

[Inserire la Procedura]

ALLEGATO B

Modello di comunicazione da utilizzare per la rimozione di un Soggetto Occasionale o Permanente dal Registro Insider

[su carta intestata M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.]

Alla cortese attenzione del Signor/della Signora
[Nome e Cognome del destinatario]

Gallarate, [data]

Oggetto: Notifica di modifica dell'iscrizione nell'elenco delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate relative a M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. istituito ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

Egregio Signore/Gent.ma Signora/Spett.le Società,

La presente per informarLa che, in ottemperanza alle previsioni stabilite dall'art. 18, comma 4, lett. c) del Regolamento 596/2014/EU (il "**Regolamento**") del Parlamento Europeo, M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A. (l'**"Emittente"**) ha l'obbligo di aggiornare l'elenco di coloro i quali hanno accesso a informazioni privilegiate relative all'Emittente (l'**"Elenco"**). Tale Elenco è tenuto dall'Emittente in formato elettronico mediante apposito registro insider in osservanza dei requisiti richiesti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 della Commissione - 10 marzo 2016 (in G.U. UE 11.03.2016) - ITS 347 (il "**Registro Insider**").

Avendo rilevato che Lei non ha più accesso a informazioni privilegiate, ai sensi e per gli effetti della "*Procedura per il trattamento delle informazioni privilegiate e l'istituzione e la tenuta del registro insider*" (la "**Procedura**"), adottata dall'Emittente e presente sul sito internet <http://www.mpgplast.it/investors>, La informiamo che abbiamo aggiornato l'Elenco all'interno del Registro Insider, con i seguenti dati:

Identificazione soggetto:
Sezione Registro Insider:
Data di iscrizione:
Data di annotazione della cessazione dell'accesso all'informazione privilegiata:.....
Note:.....

Le ricordiamo che le informazioni privilegiate a cui Lei ha avuto accesso anteriormente alla presente comunicazione dovranno comunque continuare ad essere da Lei trattate nella piena osservanza delle disposizioni di legge contenute nel Regolamento e nella Procedura, astenendosi in particolare dai comportamenti illeciti sanciti dal *Capo II - Informazioni privilegiate, abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato* del Regolamento e sanzionati a livello penale ed amministrativo.

Cordiali saluti

M.P.G. Manifattura Plastica S.p.A.
